

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 879

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori IOANNUCCI, PONZO, BIANCONI,
GUASTI, RIZZI, AGOGLIATI, TREDESE e SCOTTI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 NOVEMBRE 2001

Interpretazione autentica dell’articolo 58 del testo unico delle
leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al decreto legi-
slativo 18 agosto 2000, n. 267

ONOREVOLI SENATORI. - Nel corso dei lavori preparatori dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 1999, n. 475, che, fra l'altro, ha modificato l'articolo 15, comma 1, lettera c), della legge 19 marzo 1990, n. 55, fu proposto un emendamento inteso a far esplicitare che l'ineleggibilità prevista per coloro che fossero stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri e con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione, fosse esclusa qualora la pena inflitta fosse stata dal giudice sospesa, ai sensi dell'articolo 163 e seguenti del codice penale. Presupposto di tale emendamento era evidentemente la constatazione che l'articolo 166 del codice penale estende la sospensione condizionale della pena alle pene accessorie, tra le quali va ricompreso anche il diritto di elettorato attivo e passivo (articoli 28 e 31 del codice penale).

Come emerge dal resoconto stenografico della seduta del Senato del 2 dicembre 1998, a pagina 7, su questo punto intervenne il senatore Bertoni, che con ampia motivazione sostenne che l'ipotesi di ineleggibilità prevista dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 1 della legge in discussione costituiva una vera e propria pena accessoria, con la conseguenza che gli effetti della sospensione condizionale della pena si ripercuotevano anche sulle pene accessorie.

Precisava il senatore Bertoni testualmente: «...allora, quando c'è la sospensione della pena, senza bisogno che si dica niente - e perciò l'emendamento mi sembra superfluo - la sentenza di condanna non ha effetto nemmeno per quanto riguarda la pena accessoria dell'ineleggibilità. Si tratta di un incastro delle norme del codice penale con que-

sta previsione legislativa. Non c'è bisogno di dire niente ...».

Lo stesso parlamentare precisava subito dopo: «Quindi, se si è in presenza di questa situazione, non c'è bisogno di dire niente, perchè l'ineleggibilità non si verifica se c'è la sospensione della pena, quale che sia questa pena».

Nel corso della stessa seduta intervenne anche il senatore Calvi, il quale dichiarò di essere d'accordo con le argomentazioni del senatore Bertoni, invitando il relatore a ritirare «tranquillamente» l'emendamento 1.4 per le motivazioni espresse dal senatore Bertoni, che trovavano lo stesso senatore Calvi «assolutamente consenziente», lo avevano «assolutamente convinto».

Sulla scorta di tali considerazioni, che manifestavano con chiarezza la volontà del legislatore, l'emendamento 1.4 fu ritirato proprio perchè ritenuto superfluo, senza che nella stessa occasione venisse espressa dagli altri parlamentari presenti un'opinione diversa.

Alcune applicazioni giurisprudenziali, tuttavia, successive all'entrata in vigore dell'articolo 15, comma 1, lettera c), della legge 19 marzo 1990, n. 55, così come modificato dall'articolo 1 della legge 13 dicembre 1999, n. 475, hanno seguito a ritenere che la previsione legislativa in esame avesse stabilito niente altro che un effetto extra penale della sentenza di condanna. Di conseguenza la sospensione condizionale della pena appariva priva di rilevanza agli effetti dell'eleggibilità. La questione di illegittimità costituzionale sollevata, sotto molteplici profili da altri giudici di merito, è stata ritenuta non fondata dalla Corte sovrana.

Deve constatarsi, quindi, che la volontà del legislatore, assolutamente chiara per quel che risulta dai richiamati lavori prepara-

tori, sia stata completamente disattesa, nonostante la sostanziale unanimità dei pareri espressi nel corso della seduta parlamentare.

Si è venuta a creare, di conseguenza, una situazione di grave incertezza su una materia assai delicata che riguarda i diritti fondamentali del cittadino. Si impone, quindi, una norma di interpretazione autentica che chiarisca definitivamente la questione.

Superfluo osservare che al riguardo non si pone alcun dubbio di legittimità costituzionale della norma così interpretata, in quanto la sentenza della Corte sovrana, alla quale si è fatto riferimento, si è ovviamente limitata a ritenere non in contrasto con la Carta costituzionale la norma in questione se interpretata nel senso di considerare la sanzione dell'ineleggibilità come un effetto extra penale della sentenza di condanna. Non si individuano ragioni per le quali la norma, diversamente interpretata dal legislatore, non sia rispettosa dei principi costituzionali.

Al riguardo va osservato che proprio l'interpretazione autentica proposta si pone come coerente alla logica del sistema nel suo complesso. È noto, infatti, che l'elezione a membro del Parlamento o la nomina a Ministro sono subordinate solo al godimento dei

diritti civili, assicurato dagli effetti di cui all'articolo 166 del codice penale, in caso di condanna a una pena, sospesa condizionalmente, per reati ai quali la legge riconnette la sanzione accessoria della interdizione dai pubblici uffici (articolo 31 del codice penale).

Tale coerenza riguarda anche aspetti rilevanti che concernono nomine di grande rilievo, come quella a direttore generale di una azienda sanitaria locale, regolata da una disciplina del tutto analoga rispetto a quella dettata per l'elezione a consigliere regionale, provinciale o comunale, ma con l'esplicita previsione che, in ogni caso, sono fatti salvi gli effetti di cui all'articolo 166 del codice penale (si veda anche articolo 4 della legge 7 febbraio 1990, n. 19).

Si fa comunque presente che l'articolo 15, comma 1, lettera c), della legge n. 55 del 1990, e successive modificazioni, è stato abrogato dall'articolo 274 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e che attualmente corrisponde all'articolo 58, comma 1, lettera c), del citato testo unico.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. L'ineleggibilità prevista dall'articolo 58, comma 1, lettera *c*), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si interpreta nel senso che non è operante qualora la pena inflitta con la sentenza definitiva di condanna per i reati ivi previsti sia stata sospesa, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 163 e seguenti del codice penale.